

## Allegato 1 – Mappatura dei Conflitti di Interesse

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo strumento finanziario oggetto del servizio risulti di propria emissione</li> <li>- il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</li> <li>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</li> </ul>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. b), la Banca darà adeguata <i>disclosure</i>, in quanto le misure di gestione adottate non consentono di mitigare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.</p> <p>Per quanto concerne la lett. c), le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di <b>istruzioni operative</b> che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura</li> <li>- adeguamento del <b>Codice di comportamento</b>, al fine di prevedere uno specifico divieto per gli operatori di <i>front office</i> di favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti.</li> </ul> <p>Le procedure informatiche di interconnessione e le istruzioni operative sono predisposte per il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. Sull'effettiva applicazione delle procedure sono previsti controlli periodici.</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<p><b>Ricezione e trasmissione di ordini</b></p> <p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione, la Banca potrebbe eseguire l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad una individuato <i>broker</i> terzo. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti (<b>Execution/Transmission Policy</b>), nella quale sono indicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i;</li> <li>- adeguamento del <b>Codice di comportamento</b>;</li> <li>- <b>istruzioni operative</b> volte a disciplinare il comportamento degli operatori di front office, tali da garantire la tutela degli interessi della clientela. In particolare, nella scelta del servizio di investimento (ricezione e trasmissione <i>versus</i> negoziazione per conto proprio), in corrispondenza del medesimo strumento finanziario, la Banca adotterà procedure operative e di controllo volte a non pregiudicare gli interessi dei clienti.</li> <li>- <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini dalle performance conseguite nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà;</li> <li>- <b>separatezza funzionale</b> tra le unità organizzative che gestiscono le proposte di negoziazione in conto proprio tramite alimentazione del</li> </ul>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
				paniere titoli e quelle che ricevono gli ordini dalla clientela.	
3	<p><b>Ricezione e trasmissione di ordini</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca adotterà le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguamento del <b>Codice di comportamento</b>, al fine di prevedere un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;</li> <li>- <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, sarà garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari. Nell'ambito della predisposizione dei budget annuali, si valutarà la possibilità di strutturare un sistema incentivante per i consulenti legato al grado di fidelizzazione della clientela.</li> </ul>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
4	<b>Negoziazione per conto proprio</b>	<p>L'esecuzione in conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b>modalità di determinazione del prezzo</b> degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di altri (es. applicando prezzi "favorevoli" ai venditori di p.o. sottoscritti quando questi si traducano in prezzi sfavorevoli per i successivi acquirenti). Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati illiquidi;</li> <li>- la <b>Banca è emittente</b> degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</li> <li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</li> <li>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</li> </ul>	<p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di un <b>processo di pricing</b> oggettivo e strutturato nel rispetto della strategia di trasmissione – esecuzione ordini;</li> <li>- adozione di una <b>politica di determinazione dei prezzi</b> trasparente e non soggetta ad asimmetrie informative, che potrebbero alterare il livello di consapevolezza degli investitori;</li> <li>- controlli periodici sul rispetto delle policy e delle disposizioni impartite.</li> </ul> <p>Nell'ipotesi in cui la Banca sia emittente dello strumento finanziario oggetto del servizio di investimento, tale circostanza sarà resa nota ai clienti mediante apposita <b>disclosure</b>, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di mitigare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5	<p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p> <p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p> <p><b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b></p>	<p>Nell'ambito dell'erogazione del servizio di negoziazione in conto proprio potrebbe verificarsi l'eventualità che la Banca presti al cliente il servizio di collocamento sui medesimi strumenti finanziari al fine di lucrare margini commissionali più alti.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p> <p>Il conflitto sussiste quando il modello operativo dell'attività di intermediazione prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento.</p>	<p>Misure di gestione: Il modello operativo dell'attività di intermediazione non prevede che gli stessi strumenti finanziari siano trattati in negoziazione conto proprio e mediante il servizio di collocamento.</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
6	<p><b>Negoziazione per conto proprio</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, congiuntamente alle prestazioni del servizio di negoziazione conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>d) la Banca svolga la medesima attività del cliente.</p>	<p>La struttura organizzativa della Banca non prevede unanetta <b>segregazione dei compiti</b> tra gli operatori addetti allo svolgimento dei servizi di consulenza e quelli che possono prestare il servizio di negoziazione conto proprio di ordini (<i>principio di proporzionalità</i>). La Banca prevede tuttavia l'<b>indipendenza del sistema retributivo</b> degli operatori dell'area interessata rispetto a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari negoziati in conto proprio. Nell'ipotesi in cui tale misura di gestione non sia presente o non sia sufficiente a mitigare il rischio di ledere gli interessi della clientela, la Banca dovrà fornirne adeguata informativa (<i>disclosure</i>).</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
7	<p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p> <p><b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b></p>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione;</li> <li>- gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</li> </ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti</p>	<p>Da una prima analisi delle fattispecie di conflitti di interesse rilevate, sembra potersi escludere la possibilità di adottare misure organizzative atte a mitigare il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti. Pertanto, tali conflitti saranno oggetto di adeguata <i>disclosure</i> alla clientela. Con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e), al fine di scongiurare l'esistenza di incentivi "illegittimi" sarà elaborata apposita policy volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi. Posto che l'analisi</p>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
		<p>- trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;</p> <p>- trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p> <p>Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.</p>	<p>diversi da quello a cui il servizio è prestato;</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>evidenzi l'ammissibilità di tali incentivi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale della sintesi sulla retrocessioni percepite da terzi..</p>	

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
8	<p><b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b></p> <p><b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b></p> <p><b>Consulenza in materia di investimenti</b></p>	<p>Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>La Banca dovrebbe procedere con l'abbinamento del servizio di consulenza al collocamento di strumenti finanziari, in quanto da tale combinazione ne deriverebbe un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela. In tale circostanza, infatti, la Banca si troverebbe a valutare le istanze della clientela, raccomandando solo ed esclusivamente strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa.</p> <p>La consulenza abbinata al collocamento permetterebbe, peraltro, di presumere l'accrescimento della qualità dei servizi resi alla clientela, che costituisce uno dei requisiti principali per rendere legittimi gli incentivi percepiti nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Codice di comportamento</b>, che preveda un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;</li> <li>- <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare,</li> </ul>	<p>Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.</p>

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
				<p>dovrebbe essere garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle <i>performance</i> perseguite nella prestazione del servizio di collocamento.</p> <p>Nell'ambito della predisposizione dei budget annuali, si valutarà la possibilità di strutturare un sistema incentivante per i consulenti legato al grado di fidelizzazione della clientela.</p> <p><i>Al fine di scongiurare l'eventuale esistenza di incentivi "illegittimi" riconducibili alla fattispecie prevista alla lett. e) dell'art. 24, nell'ambito dello sviluppo della policy sugli inducements, sarà condotta un'attività volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti di titoli terzi.</i></p>	

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
9	<b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Come già indicato tali conflitti saranno oggetto di adeguata <i>disclosure</i> . Pur non presentando ulteriori conflitti di interesse, la Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotterà una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a: - rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando un contratto scritto con il cliente e acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte; - ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite alla clientela.	Tutti gli strumenti finanziari per i quali si prevede la Raccolta Trasmissione Ordini (RTO) o la negoziazione in conto proprio, salvo diverse successive decisioni del Consiglio di Amministrazione.